

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Nadir Plasenzotti, Vicepresidente e relatore

avv. Andrea Canzian, componente

avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 28.06.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Nuovo esame, a seguito annullamento con rinvio disposto dalla CFA, del Deferimento TFT – SD 17/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di : Gabriele BON e ASD RIVOLTO.

Premesso che:

con atto del 23 marzo 2023 la Procura federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il CR Friuli Venezia Giulia il Sig. Gabriele BON e la società ASD RIVOLTO, per le seguenti condotte:

1) Il Sig. Gabriele BON, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la ASD RIVOLTO per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 41 del 16.2.2023 della Delegazione Provinciale di Udine della Lega Nazionale Dilettanti nel quale sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alla gara San Daniele Calcio - Rivolto disputata il 12.2.2023 e valevole per il campionato Allievi Under 17 provinciale di Udine, tra i quali la squalifica fino al 7.3.2023 del sig. Gabriele BON, a mezzo di una "storia" pubblicata sulla propria pagina personale (gabribon92) del social network "instagram", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro, nonché della classe arbitrale nel suo complesso;

2) la società A.S.D. RIVOLTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Gabriele BON, così come descritti nel FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO precedente capo di incolpazione.

Prima dell'apertura del dibattimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia le parti, ai sensi dell'art. 127, si accordavano per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Gabriele Bon: due (2) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FI.G.C.;
- a carico della società A.S.D. RIVOLTO: ammenda di euro 400,00;

Con decisione di data 20.4.2023 il Tribunale, rigettava però la richiesta redatta ai sensi dell'art.127 del Codice di Giustizia Sportiva e dichiarava il proscioglimento da ogni addebito dei deferiti per la mancata trasmissione all'Organo Giudicante di un documento indicato dalla Procura Federale nell'atto di deferimento (nel caso di specie lo "screenshot" di una "storia" pubblicata sulla "pagina" personale del sig. Gabriele BON del social network "instagram" nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dallo stesso) comportando da ciò - da un lato - la violazione del diritto di difesa delle parti deferite ai sensi dell'art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva, dall'altro, l'impossibilità per lo stesso Organo Giudicante di delibare in merito alla qualificazione dei fatti operata dalle parti ed alla congruità delle sanzioni concordate al fine di dichiarare l'efficacia dell'accordo proposto ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso tale decisione la Procura Federale proponeva reclamo presso la Corte Federale d'Appello per il motivo di "ERROR IN PROCEDENDO - FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 123 e 127 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE".

In data 25.5.2023 la Corte Federale d'Appello accoglieva tale reclamo, annullando la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.G.S. e rinviandola a codesto Tribunale per l'esame del merito.

Nello specifico, sinteticamente, rilevava che il Tribunale, avendo ritenuto gli atti non depositati dalla Procura Federale quali essenziali ai fini della propria valutazione dell'accordo proposto dalle parti ai sensi dell'art. 127 CGS, avrebbe dovuto invitare la Procura a depositare i documenti mancanti, ovvero, tenuto anche conto degli ampi poteri di indagine conferiti al giudice federale dall'art. 50 CGS, disporre l'acquisizione, in quanto documenti espressamente richiamati e posti a base del deferimento ma non materialmente inviati presso il Tribunale insieme a tale atto.

La convocazione. A fronte di tale rinvio al Giudice di primo grado, il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia in data 8.6.2023 tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la riunione al giorno 28.6.2023 ore 19.00 in Palmanova (UD).

All'ora fissata per la convocazione risultavano presenti il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale, il sig. Gabriele Bon, nonché il sig. Alessandro Grillo, presidente di ASD Rivolto.

Prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale nuovamente si accordava con i deferiti, i quali confermavano di voler definire il procedimento con sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS, nei seguenti termini:

inibizione di mesi due (2) – pena base mesi 3 - a carico del sig. Gabriele Bon a svolgere attività in seno alla FI.G.C.;

- ammenda di euro 400 – pena base euro 600,00 - a carico della società A.S.D. RIVOLTO;

La motivazione. Il TFT – Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS.

La Procura Federale ha – in occasione del reclamo – messo a disposizione tutta la documentazione oggetto del primo deferimento; soprattutto ha prodotto l'elemento fondante delle asserite dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro: *lo "screenshot" di una "storia" pubblicata sulla "pagina" personale del sig. Gabriele Bon del social network "instagram"*.

Di tutta evidenza che, senza la produzione dell'unico elemento in cui vi era traccia di *lesività*, risultava impossibile per il giudice di *prime cure* poter valutare la correttezza dei fatti operata dalle parti e conseguentemente la congruità della sanzione concordata.

Va infatti ricordato che, proprio entrando nel merito del deferimento il Tribunale Federale Territoriale si è accorto della carenza probatoria della Procura Federale e - in termini generali di diritto e specificatamente ricordando i principi del Codice di Giustizia Sportiva - qualora avesse dovuto operare in via di supplenza rispetto ai compiti che competono esclusivamente all'accusa, si sarebbe corso il rischio di violare l'art. 44 CGS "Principi del processo sportivo (parità delle parti, formazione del prova, contraddittorio, etc) e l'art. 62 comma 3 "I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento_e nelle deduzioni difensive".

Vero è che in occasione della udienza del 20.4.2023 la Procura non chiedeva un rinvio per il deposito degli atti mancanti, né adduceva ragioni di remissione in termini, pur avendo il Tribunale rappresentato la lacuna documentale sopra citata.

Ora, considerato il rimando operato ex art. 106 CGS dalla Corte d'Appello Federale e la "pienezza della documentazione" finalmente in atti, è possibile per codesto collegio considerare che le circostanze in fatto ricalcano le fattispecie in diritto identificate nel combinato disposto degli articoli dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Altresì da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. RIVOLTO per la quale il sig. Gabriele BON era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione.

Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, alla luce delle istanze istruttorie prodotte in maniera completa il TFT FVG può ritenere corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, sia in ordine alla posizione del sig. Gabriele BON che dell'ASD RIVOLTO.

Così come congrua e corretta appare la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Gabriele BON dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 2 (due) mesi (sanzione base mesi tre) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla ASD RIVOLTO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00), sanzione base euro 600,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.